Oscuramento d'Ufficio
CASSAZIONE.net

Numero registro generale 7112/2022
Numero sezionale 1054/2023
Numero di raccolta generale 6929/2023
Data pubblicazione 08/03/2023

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto:
FILIAZIONE MINORI
Ud.24/02/2023 CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO ANTONIO GENOVESE	Presidente
LAURA TRICOMI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Consigliere-Rel.
LOREDANA NAZZICONE	Consigliere
EDUARDO CAMPESE	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7112/2022 R.G. proposto da:

GMT , elettivamente domiciliato in LOCRI via Ancona, I, presso lo studio dell'avvocato MACRI' GIUSEPPE () che lo rappresenta e difende,

-ricorrente-

contro

AVV NAM quale Curatore speciale della minore ZBP , elettivamente domiciliata in LOCRI VIA MATTEOTTI, 311, presso lo studio dell'avvocato SPEZIALI FRANCESCA ROSA MARIA () che lo rappresenta e difende,

-controricorrente-

nonché

Cassazione.net

Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1
Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6ab38cf32b

Oscuramento d'Ufficio
CASSAZIONE.net
Numero registro generale 7112/2022
Numero sezionale 1054/2023
Numero di raccolta generale 6929/2023
Data pubblicazione 08/03/2023

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE, ZITO VINCENZO

-intimati-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA n. 592/2021 depositata il 07/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 592/2021 pubblicata il 15/10/2021, redatta con motivazione semplificata, ha confermato la decisone del Tribunale di Locri del 2019, con la quale, in accoglimento di domanda di disconoscimento proposta dal curatore speciale della minore ZBP , è stato dichiarato che la stessa non è figlia di ZV .

In particolare, i giudici della Corte di merito hanno respinto il gravame di GMT , madre della minore, la quale affermava che era interesse della figlia vivere nella serenità del nucleo famigliare composto da GMT e ZV , anche in relazione al legame famigliare già acquisito, rilevando che dovesse essere confermata l'utilizzabilità della CTU espletata in altro giudizio, di disconoscimento, attivato dal padre naturale MC , definito con pronuncia in rito di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva dell'attore, nel quale la G aveva partecipato, e che l'esclusione della paternità biologica dello Z doveva essere desunta sia dal rifiuto dello stesso di sottoporsi al prelievo di un campione biologico ai fini dell'esame del DNA, sia dalle testimonianze di DM , assistente sociale, e di CT , madre di MC .

Inoltre, nel dovuto bilanciamento tra il *favor veritatis* e quello alla stabilità del legame genitoriale già acquisito, in relazione al

Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1
Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6ab38cf32b

Oscuramento d'Ufficio
CASSAZIONE.net
Numero registro generale 7112/2022
Numero sezionale 1054/2023
Numero di raccolta generale 6929/2023
Data pubblicazione 08/03/2023

concreto interesse della minore, non era emersa prova di un legame consolidato ed intenso con il padre legale, essendovi solo le dichiarazioni della madre, mentre dalle testimonianze si evinceva l'esistenza di un legame tra la bimba ed il C (essendo stato riferito di incontri regolari tra la bambina e la famiglia del C , che la piccola chiamava papà).

Avverso la suddetta pronuncia MTG propone ricorso per cassazione, notificato 16/3/2022, affidato a quattro motivi, nei confronti di AMN , Curatore speciale della minore ZBP (che resiste con controricorso, notificato 3-14/4/2022) e di ZV (che non svolge difese). Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione , ex art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., dell'art.116 c.p.c. per avere la Corte d'appello erroneamente considerato utilizzabile la CTU espletata in altro giudizio definiti con sentenza di inammissibilità, mentre la consulenza espletata nel giudizio di primo grado non aveva avuto alcun esito; b) con il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., degli artt.116 c.p.c. e 231 e ss. e 2727 c.c., per avere la Corte d'appello sia ritenuto esserci la presunzione di paternità del C , non parte del giudizio, quando al contrario l'unica presunzione è quella di concepimento della minore nel matrimonio, sia ritenuto provata una paternità quando la prova non c'era; c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.116 e 246 c.p.c., in relazione alla testimonianza della teste C , madre del preteso padre naturale e che si riteneva nonna della piccola ed alla sua capacità a testimoniare; d) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione ex art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., degli artt. 2 e 30 Cost. e 263 c.c., 8 della CEDU, 24 della Carta dei diritti fondamentali UE, 6 della Convenzione europea

Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1
Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6ab38cf32b

Oscuramento d'Ufficio
CASSAZIONE.net

sull'esercizio dei diritti dei minori del gennaio 1996, in cui emergono come centrali l'interesse del minore ed il conseguente giudizio di bilanciamento, avendo la Corte erroneamente perseguito il principio della prevalenza del *favor veritatis* sul *favor minoris*, senza operare alcun bilanciamento.

2. Le censure, da esaminare congiuntamente in quanto connesse, sono inammissibili.

Con esse si mira sostanzialmente ad una rivalutazione, in ordine alla paternità biologica della minore, del merito delle risultanze istruttorie, le deposizioni testimoniali e le risultanze peritali, essendo stata acquisita agli atti del giudizio (instaurato dal curatore speciale della minore, nel 2015) la consulenza ematologica disposta in altro pregresso giudizio di disconoscimento (instaurato, nel 2012, dal presunto padre naturale, MC , definito, con sentenza del Tribunale di Locri del 2014, con declaratoria di inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione dell'attore), nella quale era stata esclusa la paternità di ZV nei confronti di ZBP .

Invero, nel giudizio di disconoscimento promosso dal curatore speciale nel 2015, definito in appello dalla sentenza in questa sede impugnata, era stata pure disposta una CTU medico-legale diretta all'accertamento della compatibilità genetica tra la minore ed il padre legittimo, ma senza esito, in quanto lo Z , rimasto contumace nel giudizio, pur convocato tre volte dalla consulente nominata dal Tribunale (vedasi controricorso) non si era presentato senza giustificato motivo.

Ora, il giudice di merito, che ben poteva utilizzare come prova il rifiuto del padre legittimo di sottoporsi all'esame genetico conformemente a consolidati principi di diritto espressi da questo giudice di legittimità (Cass. 15568/2011; Cass. 23290/2015; Cass. 14458/2018), ha scelto di rafforzare la propria decisione fondandola anche sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio

Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1
Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6ab38cf32b

in altro giudizio tra le stesse parti (oltre al presunto padre naturale), nella quale il consulente aveva potuto «*disporre di reperti biologici della minore e del presunto padre e della madre ed è giunto a conclusioni certe confrontando il profilo del DNA risultante da tali parti*» (trascrizione della motivazione della decisione del Tribunale a pag. 6 del controricorso del Curatore speciale della minore).

E il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse e può, quindi, avvalersi anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti ed i suggerimenti una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata (Cass. 12422/2000; Cass.16069/2001; Cass. 19521/2019).

Si deve aggiungere, quanto al vizio di violazione di legge, che in relazione all'art.116 c.p.c., questa Corte, con orientamento consolidato (Cass.13960/2014), ha chiarito che «*in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi*

Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1
Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6ab38cf32b

CASSAZIONE.net

dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.», con conseguente «inammissibilità della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ.».

In sostanza, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27000/2016; Cass. 23940/2017)

La circostanza che il giudice, invece, abbia male esercitato il prudente apprezzamento della prova è censurabile solo ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. (Cass. 26965/2007) ed ormai, nei limiti della attuale formulazione del suddetto vizio (omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti).

Nella specie, viene invece dedotto un vizio di violazione dell'art. 116 c.p.c., con riferimento proprio all'asserita erronea valutazione delle risultanze probatorie, le testimonianze assunte *in primis*.

La ricorrente procede ad una valutazione atomistica delle singole dichiarazioni testimoniali, affermando che dalle stesse non si evincerebbe che le testimoni fossero proprio a conoscenza di chi fosse il padre della minore.

Ma il Tribunale e la Corte d'appello hanno proceduto ad una valutazione complessiva delle risultanze, in relazione sia alla relazione sentimentale in essere tra la G ed il C , sia all'interessamento di quest'ultimo sulla futura nascita della

Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1
Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6ab38cf32b

Oscuramento d'Ufficio

Numero registro generale 7112/2022
Numero sezionale 1054/2023
Numero di raccolta generale 6929/2023
Data pubblicazione 08/03/2023

bambina e sulla frequentazione della bambina anche dopo la nascita.

Quanto poi alla testimone C , madre del presunto padre naturale, la Corte d'appello ne ha escluso l'incapacità e non l'ha ritenuta inattendibile, avendo peraltro la stessa solo confermato l'esistenza di una relazione sentimentale tra la G ed il C iniziata nell'estate dell'anno 2010.

E, in effetti, questa Corte (Cass. 167/2018; Cass. 9353/2012) ha affermato che « *L'incapacità a deporre prevista dall'art 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste - né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio*».

In ultimo, la Corte d'appello non ha trascurato il dovuto bilanciamento tra il *favor minoris* ed il *favor veritatis*, dando la prevalenza al secondo essendo emerso che la minore, nei primi anni d'età, dalla nascita sino all'età di quattro anni (epoca di interruzione della relazione sentimentale tra la madre ed il C), aveva intessuto un legame affettivo con il presunto padre biologico, tanto da venire riconosciuto dalla stessa come figura paterna, mentre alcuna prova era stata raggiunta sul legame affettivo tra la minore ed il padre legittimo .

Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1
Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6ab38cf32b

CASSAZIONE.net

Questo giudice di legittimità ha, invero, precisato che il quadro normativo (artt. 30 Cost., 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del «*favor veritatis*» sul «*favor minoris*», ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica – anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini – e l'interesse alla certezza degli «*status*» ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne (Cass. n. 27140/2021; Cass. 6517/2019; cfr. anche, in tema di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, Cass. n. 4791/2020).

Ma, nella specie, si è accertato che doveva ritenersi prevalente il *favor veritatis*, in quanto corrispondente, in concreto, all'interesse della minore.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a favore dello Stato, essendo il controricorrente, Curatore speciale della minore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Invero, l'art.133 del DPR n. 115 del 2002 prevede che «*Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato*», sicché il giudice, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell'avvenuta condanna al

Cassazione.net

Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1
Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6ab38cf32b

CASSAZIONE.net

Oscuramento d'Ufficio

pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Cass., ord., 24/01/2011, n. 1639; Cass., ord., 5/02/2014, n. 2536, entrambe non massimate; Cass., ord., 12/06/2019, n. 15817; cfr. Cass. 12124/2020 e Cass. 29244/2018, in termini).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 3.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge, disponendo che l'importo dovuto sia corrisposto direttamente in favore dello Stato.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023.

Il Presidente

Cassazione.net

Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1
Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6ab38cf32b